SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

305ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 28 LUGLIO 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Decreti di scioglimento di consigli comunali . . . . . *Pag.* 13160

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (17 luglio - 4 agosto 1978)

Modifiche e integrazioni 13186

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . 13159, 13184

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 13159

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1337 13186

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 13184

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 13185

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente . . . . . *Pag.* 13185

Presentazione di relazione 13185

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 13159, 13184

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria » **(1329)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CHIELLI (*PCI*), *f.f. relatore* . . . 13161, 13169
CIFARELLI (*PRI*) 13162

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . *Pag.* 13169
MINNOCCI (*PSI*) 13164
SASSONE (*PCI*) 13167

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, recante proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato » **(1330)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* ALIVERTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 13173
VETTORI (*DC*), *relatore* 13172

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati » **(1332)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 13177
LUCCHI Giovanna (*PCI*), *relatore* . 13175, 13177
SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 13177

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria » **(1333)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (*PCI*) *Pag.* 13181
GRAZIOLI (*DC*), *relatore* . . 13179, 13183, 13184
SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 13183

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine 13160

INTERROGAZIONI

Annunzio 13187

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 1° AGOSTO 1978 13188

PETIZIONI

Annunzio 13160

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente VALORI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A Z I E N Z A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2270. — « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » (1095-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BEVILACQUA, BARTOLOMEI, de' COCCI, MURMURA, CARBONI, DEL PONTE, FORMA, FRACASSI, GIROTTI, NOÈ, ROSSI Gian Pietro Emilio, VETTORI, VITALE Antonio, RIPAMONTI, SIGNORELLO, SARTI, MANCINO, RUFFINO, FOSCHI, DEL NERO, TANGA, SPEZIA, DERIU, PALA, RAMPA, GRAZIOLI, COLOMBO Vittorino (Veneto), ASSIRELLI, AVELLONE, CENGARLE, BOMBARDIERI, MANENTE COMUNALE, AGNELLI e MEZZAPESA. — « Norme per la ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta turistica » (1334);

SANTALCO. — « Disciplina delle procedure di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni » (1335).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977 » (1336).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

9ª *Commissione permanente* (Agricoltura):

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri; Bambi ed altri*) (1010) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni;*

12ª *Commissione permanente* (Igiene e sanità):

« Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione

della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (963-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni;*

Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

« Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312), *con stralcio dell'articolo 10 che viene a costituire il disegno di legge numero 1312-bis con il seguente titolo*: « Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale »;

Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) *e 12ª* (Igiene e sanità):

« Norme sui medicinali ed attuazione della direttiva n. 65/65, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 26 gennaio 1965, e delle direttive nn. 75/318 e 75/319, approvate dal Consiglio dei ministri della CEE il 20 maggio 1975 » (964).

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del signor Enzo Giannini a Commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Roma, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia;

la nomina della signorina Silvana Cimmino a membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Il Ministro dei lavori pubblici ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Tullio Russo a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Venezia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Annunzio di decreti di scioglimento di consigli comunali

P R E S I D E N T E . Con lettera del 22 luglio 1978, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel secondo trimestre 1978 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Bitetto (Bari), Altilia (Cosenza), San Prisco (Caserta), Ittiri (Sassari), Tula (Sassari) e Mileto (Catanzaro).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Il signor Nicola Crucitti, da Reggio Calabria, chiede che, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali, riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sia dichiarato computabile, con effetto 1° marzo 1968 e fino al 30 giugno 1970, l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con conseguente riliquidazione delle pensioni dei segretari comunali e provinciali collocati a riposo nel periodo anzidetto. (*Petizione* n. 147).

Il signor Abramo Mori, da Fermo (Ascoli Piceno), espone la comune necessità della co-

stituzione della provincia di Fermo. (*Petizione* n. 148).

Il signor Domenico Falco, da Saviano (Napoli), chiede la modifica del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, numero 824, nella parte in cui dispone che i benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, possano essere goduti una volta sola. (*Petizione* n. 149).

Il signor Tonino Sanua, da Torino, chiede una interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per chiarire se il beneficio previsto da detta norma spetti anche agli uomini coniugati o con prole a carico. (*Petizione* n. 150).

Il signor Vittorio Marra, da Salerno, chiede modifiche al progetto di legge sulla riforma sanitaria. (*Petizione* n. 151).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento queste petizioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria » (1329) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, di Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C H I E L L I , *f. f. relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i parchi nazionali si trovano in una situazione finanziaria piuttosto grave che rischia di compromettere la conservazione e la tutela del nostro patrimonio naturalistico.

L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, meglio conosciuta come legge quadrifoglio, prevede appositi finanziamenti per il 1978, senonchè — osserva il Governo nella propria relazione — le complesse procedure conseguenti a quella legge non consentiranno di acquisire la disponibilità delle somme prima della fine dell'anno in corso o — con più probabilità — nel prossimo anno 1979. Il che non consente in via immediata di assicurare la corretta gestione di particolari beni che necessitano di interventi continui ed obbligatori.

Per evitare dunque soluzioni di continuità nell'erogazione dei fondi necessari ad amministrare e tutelare il nostro patrimonio naturale, il Governo ha emanato il decreto-legge al nostro esame che stanzia in totale 1.230 milioni di lire così ripartiti: 400 milioni al Parco del Gran Paradiso, 250 milioni al Parco nazionale d'Abruzzo, 100 milioni al Parco del Circeo, 400 milioni al Parco dello Stelvio e 80 milioni al Parco nazionale della Calabria. Alla copertura si provvede con una riduzione di pari importo sul capitolo 530 della gestione dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali.

A questo riguardo la Commissione bilancio ha comunicato di non avere nulla da osservare a questo disegno di legge; parere favorevole alla conversione del decreto-legge in esame è stato altresì fatto pervenire dalla Commissione speciale per i problemi ecologici, come pure la Commissione affari costituzionali ha emesso parere favorevole con osservazioni.

La 9ª Commissione, che questa mattina ha esaminato il provvedimento, lo ha approvato e ricordo che questo decreto ha già avuto voto favorevole dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Onorevole Presidente, debbo dare atto al Ministro che con lo strumento della maggiore sollecitudine (purtroppo la vita del nostro Stato è tale che il decreto-legge diventa auspicabile anche da parte di noialtri che tanto condannavamo nel regime finito 35 anni fa il ricorso ai decreti-legge) ha provveduto ad assicurare vitalità, almeno nell'immediato, agli enti dei parchi e così ha contribuito alla sopravvivenza dei cinque parchi nazionali della nostra Italia.

Detto questo, a riconoscimento dei meriti del Ministro, voglio cogliere questa occasione per sottolineare alcune esigenze in materia, che sono di fondamentale importanza.

Premetto, onorevole Ministro, che noi repubblicani le diamo atto di essersi dimostrato sensibile ad urgenti esigenze per la difesa dei parchi nazionali. Se non erro, ma ritengo di essere nel vero, è stato durante la titolarità sua del Dicastero di via XX Settembre che è stata superata la questione dell'ampliamento col Monte marsicano del parco d'Abruzzo: essa si trascinava da tempo, stante la pressione di interessi privati discutibili che interferivano con interessi comunali anche essi discutibili e con le relative esitazioni e miopie degli amministratori e dei politici locali.

Onorevole Ministro, della sua opera per i parchi naturali è, del resto, una estrinsecazione anche la famosa legge quadrifoglio che è stata ora ricordata dal relatore. Ma noi siamo a sollecitarla di provvedere affinchè al più presto il Parlamento sia messo in grado di approvare la legge quadro sui parchi che è prevista dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica, il famoso decreto n. 616.

Nei confronti delle regioni noi, Stato italiano, ci stiamo comportando nella maniera più folle: poteri, poteri, poteri; competenze, competenze, competenze; capitolazioni, capitolazioni, capitolazioni e neppure facciamo ciò che la Costituzione impone di fare, cioè le leggi quadro, le sistemazioni normative d'insieme e di base. Abbiamo così una responsabilità nazionale negativa, anzi una grave responsabilità di fronte alla storia e alla civiltà.

Non ci si dica che ci sono tante leggi importanti che attendono! Come tutti sanno, i parchi nazionali in Italia sono minacciati da aperte o insidiose menomazioni. Abbiamo visto che certe attuazioni dell'autonomia regionale, provinciale, locale, hanno significato guasti dei parchi, con la creazione di funivie, con disboscamenti irrazionali, e purtroppo l'interesse delle popolazioni locali rispetto alle zone da riservare a verde è talvolta simile all'interesse di uno sciame di cavallette nei confronti dei campi coltivati. Abbiamo visto che continua ad essere praticato lo sport nazionale del disboscamento e troppo spesso la « valorizzazione » praticamente significa la distruzione della natura.

Ma c'è qualche altra considerazione che non voglio tacere, onorevole Ministro. Così quando leggo nell'articolo 2 del decreto-legge che stiamo ora per convertire in legge che 80 milioni di lire sono previsti per il parco nazionale della Calabria, mi viene in mente: che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessuno lo sa. Nel famoso « Programma '80 » era menzionato il parco nazionale della Calabria; però ad est del Monte Pollino si voleva il parco, ad ovest si volevano impianti sportivi, sciovie, le strutture di un turismo invernale intensivo, magari a rischio di dover caricare altrove la neve da trasportare *in loco*, in certe stagioni, giacchè la Calabria è pur sempre una regione mediterranea posta nel sud dell'Europa. In effetti la realizzazione di quel parco è lungi dall'esistere se il parco non vuole essere un nome con tanta retorica, e con tanti uffici, bensì una realtà fondata sul rispetto pieno della natura e la attuazione di ciò che l'esperienza di tanti Stati e gli insegnamenti scientifici soprattutto dei naturalisti impongono di fare.

Dicendo tutto ciò, onorevole Ministro, non dimentico affatto che lo stato nel quale si trovano i parchi nazionali non è frutto dell'interferenza regionale e locale sui parchi: è frutto anche delle disfunzioni, delle incertezze, dei conflitti di competenza nell'ambito dell'amministrazione centrale del nostro Stato. Però addurre gli inconvenienti non

significa risolvere l'argomento: che un determinato parco è stato tanto risicato e spesso malcondotto come, per esempio, il parco del Circeo, che in relazione al parco d'Abruzzo sono avvenute distruzioni e abbandoni fino a quando con un direttore competente e dinamico quale è il dottor Tassi ci si è messi su di un piano rigorosamente scientifico e finalmente si è avuta la estensione del parco stesso, che anche con decisioni del Consiglio di Stato si voleva impedire, con danno di evidenti esigenze di tutela naturale, tutto questo, ripeto, non è avvenuto per responsabilità delle regioni. Voglio, però, qui riconfermare: anzitutto che, come abbiamo sempre sostenuto e come finora non è stato posto in forse, i parchi nazionali rimangano di competenza dello Stato; in secondo luogo che la legge quadro per i parchi deve provvedere a che essi non solo possano essere effettivamente salvaguardati, ma ampliati come estensione e come numero.

E qui mi si consenta di ricordare che sta avvenendo un po' dovunque, al di là del discorso sui parchi, una commedia all'italiana sul verde pubblico. In molti comuni si espropria la villa di un privato e talvolta lo si fa quale stupida affermazione di socialità: applaudiamo alla socialità vera, ma estendere il verde pubblico significa fare in modo che ce ne sia di più. Questa è l'esigenza fondamentale, viene dopo il problema della pubblica funzione del verde che già esiste. Ma non si ha l'estensione del verde pubblico, gli alberi trenta erano e trenta rimangono. Allora giriamo intorno al problema e forse diamo sfogo alla socialità o all'invidia ma il problema ecologico, di estendimento dei polmoni verdi per gli aggregati umani del nostro tempo resta non risolto.

Detto questo, voglio aggiungere che, se provvidenziale per i parchi è l'articolo 83, non dobbiamo dimenticare quello che sta accadendo per l'articolo 82. Mediante una discutibile ed errata interpretazione della espressione « urbanistica » della Costituzione che noi repubblicani contestiamo (anche « Italia nostra ») si sono compresi i beni ambientali nella competenza regionale. Nella Commissione interparlamentare per le regioni, il repubblicano senatore Spadolini ha argomentato affinchè questo non fosse deciso e ha esercitato ogni possibile sforzo almeno per riservare alla competenza dello Stato la tutela dei beni culturali. Per essi aspettiamo la legge-quadro e attraverso il presente Ministro dell'agricoltura, oggi sollecitiamo la responsabilità collegiale del Governo. Per quanto riguarda i beni ambientali adunque la competenza è passata alle regioni. Così si è venuti meno al principio fondamentale che i migliori tutori di certi interessi a lunga scadenza e a largo raggio non sono coloro che devono direttamente utilizzarli. Altro è dire che per far funzionare la farmacia del paese è bene che essa sia sotto controllo del comune, privata o pubblica che ne sia la sua titolarità, altro è porre sotto controllo comunale la tutela, quando cioè si tratta di impedire ai vicini, ai locali, di abusare, di manomettere. Chiunque viva nei piccoli comuni sa che non c'è piena garanzia di imparziale giustizia se il giudice è nativo di quel comune. In genere, occorre un certo distacco dagli interessi. Orbene non solo abbiamo contravvenuto al principio della salvaguardia riservata allo Stato con il riconoscere la competenza delle regioni sui beni ambientali ma siamo in presenza di un assurdo che le regioni stanno facendo (e mi riferisco anche ad un disegno di legge che è di una nobile regione, la Toscana) col delegare la competenza relativa ai comuni. Val come dire, con una frase colorita, che le pecore vengono affidate alla tutela del lupo. Infatti troppe manomissioni (e ne è un esempio anche la storia del parco d'Abruzzo) sono di origine comunale, e non perchè i comuni siano cattivi ma perchè gli interessi, le pressioni elettoralistiche sono in essi immediate, talvolta irresistibili.

Onorevole Presidente, per evitare di criticare solo la nostra amata Italia, e poichè sono da sempre convinto che noi siamo la regione di lingua italiana della Comunità europea, voglio raccontare quanto avvenuto alcuni anni fa a Strasburgo. Me lo diceva un carissimo amico, purtroppo di recente scomparso, il figlio di Carlo Sforza, Sforzino Sforza, Segretario generale del Consiglio d'Europa. Egli tanto si è prodigato sul piano europeo per la tutela dei beni culturali. Un

bel giorno a Strasburgo mi trovai a vedere che abbattevano, vicino al Teatro Municipale, un antico, significativo edifico posto in angolo tra la strada che fiancheggia il canale e l'altra che porta a Place Broglie. Mi domandai come mai in una città come Strasburgo, che ha ben difeso il suo centro storico, e i famosi suoi monumenti, questo potesse accadere, per di più essendo sindaco l'eminente ex primo ministro di Francia senatore Pflimlin, un uomo senza dubbio molto sensibile a siffatte esigenze culturali e di civiltà. Dopo tre settimane per la sessione successiva del Parlamento europeo, tornato a Strasburgo, potei constatare che di tale edificio era stata abbattuta solo la parte che costituiva l'angolo e che nello spazio che la ruspa aveva sacrificato stavano piantando degli alberi e sistemando aiule. Ritenevo che si fosse verificato il crollo di una parte di detto edificio che risaliva al Seicento, se non erro. Invece ebbi poi la spiegazione e ne ho indicata la fonte. Arrivate le elezioni comunali, il partito prevalente aveva avuto bisogno di certi finanziamenti onde si era fatta irresistibile la pressione di certi costruttori dell'edilizia i quali avevano un progetto di ammodernamento urbano. E si era dato mano al suo significativo presupposto di destinazione per rendere libera quella zona. I costruttori ebbero un segno concreto: qualche giorno prima delle elezioni le ruspe si mossero. Però, passate le elezioni e ottenuta la vittoria il partito prevalente tornò al suo pristino rigore e attualmente la zona dell'angolo è diventata un giardino e il resto dell'edificio è stato sistemato e potete ammirarlo se, andando a Strasburgo, vi ricorderete di questo mio racconto.

Ho portato questo esempio che si riferisce a Strasburgo, città di frontiera tra cattolici e protestanti, tra francesi e tedeschi, prestigiosa sede del Consiglio d'Europa, civilissima, bellissima, con la sua famosa cattedrale, ma altrove possiamo riferirci a tanti amari accedimenti. Per i centri storici si è ridestata la sensibilità responsabile in Italia, e c'è tanto da fare. Ma, in generale, affidare la difesa dei beni ambientali ai comuni è rischioso, direi che può essere un irresponsabile comportamento contro la civiltà della nostra Patria.

In relazione all'articolo 82 per i beni ambientali, in relazione all'articolo 83 e sulle leggi-quadro che bisogna presentare: voglia il Ministro rendersi conto che si deve far presto e operare con energia. In sede europea egli ha dimostrato energia che gli è stata riconosciuta a merito. Mi auguro che con altrettanta energia egli sappia portare innanzi la legge-quadro per la tutela dei parchi nazionali: si tratta soprattutto di un impegno d'onore per noi, popolo italiano, di fronte all'umanità civile e alle generazioni future.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Minnocci. Ne ha facoltà.

M I N N O C C I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole dei senatori socialisti per la conversione del decreto-legge che adegua alle nuove esigenze la disponibilità finanziaria per la gestione dei parchi nazionali, ritengo opportuno sviluppare un accenno al problema più generale della disciplina normativa dei parchi nazionali. Tale accenno peraltro risulta già dal parere favorevole che su tale disegno di legge di conversione ha espresso ieri la Commissione speciale per l'ecologia. È stato infatti ribadito l'auspicio che entro tempi brevi il problema generale dei parchi nazionali e delle riserve naturali, e più in generale quello delle aree protette di interesse sia naturalistico che archeologico, antropologico eccetera, trovi una definitiva sistemazione con l'approvazione di un'apposita legge-quadro indispensabile nell'attuale momento legislativo e istituzionale sia per la definizione di alcuni princìpi generali, sia per la sistemazione chiara e completa del quadro istituzionale, delle premesse strutturali e giuridiche in base alle quali potrà essere mantenuta la gestione dei parchi nazionali già esistenti e soprattutto la creazione almeno di quei nuovi parchi nazionali per i quali già esistono iniziative, progetti o richieste ben definite.

È evidente anche dal contesto del provvedimento al nostro esame che ci troviamo, per quanto concerne la materia in questione, in una fase interlocutoria di transizione dal vecchio al nuovo assetto, ma due aspetti negativi vanno subito sottolineati: 1) che la si-

tuazione precedente presentava già carenze e lacune; 2) che la situazione transitoria non può protrarsi a lungo pena il verificarsi di una serie di inconvenienti e di pregiudizi forse irreversibili.

Chiarisco meglio queste affermazioni. In materia di parchi e riserve naturali, e in genere in materia di protezione della natura, è sempre mancata in Italia non solo una precisa normativa di base, ma anche un chiaro orientamento da parte del Governo o della amministrazione in generale. I parchi nazionali sono stati istituiti con provvedimenti *ad hoc* estemporaneamente, con indicazioni operative di tipo diverso dall'uno all'altro, con situazioni giuridiche e di fatto ugualmente differenziate, che hanno portato obiettivamente a gravi disarmonie nella gestione dei vari parchi e talvolta anche ad incongruenze.

Oggi abbiamo due grandi parchi: l'Abruzzo e il Gran Paradiso, gestiti da appositi enti parco dotati di autonomia operativa e, si può ritenere, di mezzi non scarsi, anche se sempre inadeguati rispetto alla massa di problemi da affrontare. Due altri parchi, Circeo e Stelvio, erano già direttamente gestiti dall'Azienda dello Stato per le foreste demaniali. Uno, quello laziale, è di ridotte dimensioni, pregiudicato altresì da pressioni economiche e da speculazioni edilizie estremamente negative, tanto che i vincoli di tutela non hanno potuto impedire la lottizzazione di tutto il versante a monte del promontorio del Circeo. L'altro, quello dello Stelvio, ha risentito per lunghi anni del conflitto di competenza tra lo Stato, da una parte, e la regione o meglio le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'altra, e si avvia solo da poco, laboriosamente a trovare un migliore assetto.

C'è ancora da menzionare un quinto parco nazionale, quello della Calabria, da tempo istituito con legge nazionale su un'area di proprietà della Azienda forestale purtroppo frammentata in tre diversi tronconi, non ancora effettivamente operativo, anche se nel provvedimento al nostro esame ad esso vengono destinati alcuni mezzi finanziari, peraltro modesti (80 milioni).

Un coacervo di situazioni così difformi e così particolaristiche, a mio avviso, avrebbe dovuto già da molto tempo comportare un riassetto legislativo: una legge-quadro, una legge di princìpi in materia di protezione delle aree di rilevanza naturalistica avrebbe dovuto essere da alcuni decenni promossa ed adottata indipendentemente dai problemi istituzionali che oggi la rendono assolutamente indispensabile.

Forse ha concorso all'inerzia di tale settore anche un equivoco di fondo e cioè la presenza di un particolare regime di tutela paesaggistica che più facilmente poteva applicarsi ad ampie zone del territorio nazionale, ma che è cosa ben diversa per finalità, motivazioni ed incidenza dalla tutela naturalistica vera e propria.

A questo primo aspetto negativo un secondo, come ho già detto, se ne deve aggiungere: la legge-quadro, che sarebbe stata utile ed opportuna già da decenni, oggi è indispensabile a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale; ma è in ritardo di molti anni, anche se il Parlamento e in particolare il Senato ha già affrontato e bene impostato il problema fin dallo scorcio della 5ª legislatura. Vi è stato inoltre un ampio movimento di idee ed un'ampia elaborazione del problema a livello tecnico e scientifico, con un particolare impegno sia del Consiglio nazionale delle ricerche sia delle associazioni scientifiche e culturali, sia delle organizzazioni protezionistiche, che hanno sviscerato tutti gli aspetti del problema.

Vi è infine un ampio quadro di riferimenti internazionali, sia per quanto riguarda la legislazione comparata, sia per quanto concerne le convenzioni internazionali. Vi sono anche precisi impegni di azione a livello di UNESCO, di Comunità europea, di Consiglio d'Europa eccetera.

Esistendo tutti i presupposti di carattere oggettivo, è evidente che la carenza di iniziativa in questo settore non può ricollegarsi che ad un problema di tipo politico. Ma anche tale problema ormai deve considerarsi, a mio giudizio, risolto. Si tratta, come è a tutti noto, del problema del nuovo assetto delle competenze tra Stato e regioni, che peraltro ha trovato soluzione son il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con precise indicazioni anche per quanto

concerne i parchi nazionali e la tutela della natura.

È anche a tutti noto che, proprio in materia del genere, la ricerca di una soluzione è stata la più faticosa: tutti sappiamo con quali contrasti e con quante resistenze, non sempre plausibili, si è verificato il trasferimento delle foreste demaniali dallo Stato alle regioni. Lo scioglimento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali non ha contribuito a risolvere il problema della gestione dei parchi nazionali, almeno di quelli già direttamente gestiti da tale azienda; un problema a sè è costituito dalla utilizzazione, in una diversa dimensione e in diversa prospettiva, del patrimonio di esperienze e di competenze specifiche rappresentato dal Corpo forestale dello Stato.

Tutta questa serie di problemi può essere non dico risolta, ma almeno affrontata solo se — tempestivamente, chiaramente, efficacemente — sarà discussa ed approvata la auspicata legge-quadro sui parchi nazionali (in relazione alla quale io stesso mi riprometto di arrecare un personale contributo). A tale legge dovranno richiamarsi sia lo Stato, per la gestione dei parchi nazionali esistenti e per la individuazione e istituzione di nuovi parchi nazionali, sia le regioni, che già hanno assunto in materia di parchi naturali ampie iniziative, sia con apposite leggi regionali, sia con la istituzione di nuovi parchi nazionali (cito in particolare il parco lombardo del Ticino e il parco della Maremma toscana; altre iniziative sono in atto, nel Lazio, nelle Marche e nell'Umbria, in Piemonte eccetera). Coordinando, in base a princìpi e criteri uniformi, tali iniziative, creando le premesse per un ampliamento delle aree protette in tutte le regioni d'Italia, la legge-quadro potrà consentire al nostro paese di adeguarsi ai livelli raggiunti dagli altri paesi europei in materia di protezione della natura, ed anche di offrire al mondo un'immagine adeguata del patrimonio di valori naturalistici (di rilevanza scientifica prima che estetico-paesaggistica) per i quali la terra italiana non è seconda a nessun altro paese del mondo intero.

Se ho prima sottolineato alcuni aspetti negativi della situazione esistente, e soprattutto i pericoli che deriveranno da ulteriori ritardi, non posso ignorare altri elementi positivi, che forse inducono a bene sperare.

A parte il dato soddisfacente di una ormai definitiva divisione di competenze fra lo Stato e le regioni, non posso non sottolineare favorevolmente gli orientamenti più costruttivi e più impegnati che emergono sia nell'azione e nei programmi delle regioni, già avanti citati, sia nell'azione del Governo, e, in particolare, del ministro Marcora, al quale va dato atto di avere, in pochi mesi, per la prima volta dopo tanti anni, incrementato in maniera consistente l'estensione delle aree protette in Italia, con l'ampliamento dei confini del parco del Circeo, con l'inclusione da tanto auspicata del massiccio del Monte Marsicano, del parco dello Stelvio con un appropriato collegamento con l'attiguo parco nazionale svizzero, del parco del Gran Paradiso con la eliminazione di alcune incomprensibili anomalie nei confini. Non va trascurata, dopo la creazione di tante riserve naturali di ogni tipo nelle zone già appartenenti al demanio forestale, la individuazione di una serie di aree naturalistiche nell'ambito delle « zone umide » di rilevanza internazionale, come a tutti noi risulta dai decreti che negli ultimi mesi sono apparsi più volte sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A tale fervore di iniziative certamente la adozione di una legge di princìpi darebbe un impulso ulteriore e forse eliminerebbe un certo carattere di frammentarietà, di improvvisazione che purtroppo la situazione attuale continua a consentire.

Vi è un problema fondamentale che solo la legge quadro può risolvere, quello che la rende assolutamente improcrastinabile, ed è quello dei possibili conflitti di interesse che possono derivare dagli interventi a tutela delle aree di rilevanza naturalistica. Se in Africa e nel terzo mondo in generale è possibile impegnare a fini di tutela aree di centinaia di migliaia di ettari, di dimensioni quasi continentali, la situazione demografica e sociale italiana pone ben altri problemi: agricoltura, zootecnia, silvicoltura coprono con una rete di interessi e di situazioni precostituite tutto il territorio nazionale, senza parlare poi di iniziative di ca-

rattere turistico od anche speculativo che possono insidiare persino i ghiacci eterni sulle « dentate scintillanti vette » delle Alpi.

Ogni intervento di tutela, anche il più ovvio, il più giustificato, il più inevitabile, troverà sempre degli oppositori o addirittura dei nemici dichiarati. Se è preoccupante la resistenza eventuale di interessi speculativi, preoccupante perchè spesso agguerrita e sostenuta dal peso del danaro, è altrettanto rilevante e seria la resistenza dovuta ad interessi economici e sociali per le attività produttive già in atto o che sarebbero possibili nelle zone interessate alla tutela naturalistica.

Deve essere dunque compito del legislatore approntare i mezzi, anche giuridici oltrechè tecnici e finanziari, perchè l'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e della natura si possa realizzare, sia prevalendo su interessi particolaristici o speculativi, sia equamente contemperando gli interessi economici e sociali delle popolazioni interessate.

Solo la legge dello Stato ad esempio può indicare criteri e princìpi generali uguali per tutti, che realizzino l'eguaglianza dei cittadini e dei loro interessi di fronte alla legge. Solo la legge dello Stato potrà, accanto a vincoli ed obblighi, statuire le sanzioni, anche di carattere penale, per chi dovesse violare tali vincoli ed obblighi.

Fino a quando tale normativa non sarà posta in atto, ci sarà in materia un vero e proprio vuoto legislativo, che è la prima giustificazione dell'insufficiente azione in materia di tutela naturalistica.

Signor Presidente, con la legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la disciplina della caccia, licenziata nella corrente legislatura, si è già realizzato un importante precedente e forse un esempio di legge-quadro che può illuminare anche per la soluzione del problema dei parchi nazionali e delle riserve naturali, ma occorre che ciò avvenga al più presto; occorre in proposito un coerente impegno sia del Parlamento, che del Governo, che delle regioni tutte.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Sassone. Ne ha facoltà.

S A S S O N E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la relazione governativa al disegno di legge numero 1329, richiamata anche dal relatore, rileva che « la gravissima situazione finanziaria dei parchi rischia di arrecare danni incalcolabili all'ingente e prezioso patrimonio naturalistico ove non si intervenga con la massima tempestività in favore degli enti gestori, prevedendo la concessione di un contributo straordinario, così come in passato già si è provveduto attraverso assegnazioni straordinarie che hanno consentito di proseguire nella gestione dei parchi nazionali medesimi anche attraverso quegli interventi promozionali indispensabili per compensare le popolazioni locali dei vincoli conseguenti all'esistenza del parco stesso ».

Siamo d'accordo con queste affermazioni ed esigenze alle quali si è fatto fronte con contributi straordinari per il 1976 e 1977, ma per il 1978 non condividiamo l'affermazione contenuta nella relazione governativa con l'aggiunta che l'intervento straordinario « potrebbe rendersi necessario anche per il 1979 ». Siamo del parere che quanto si è verificato per tre anni di seguito non debba più accadere perchè già nel 1978, e comunque a partire dal 1979, occorre procedere secondo i piani di settore previsti dalla legge « quadrifoglio » del dicembre 1977, che ha delle procedure che non ci sembrano così complesse come affermato nella relazione governativa al disegno di legge al nostro esame.

Vogliamo ricordare agli onorevoli colleghi, al Ministro ed al Governo, alcuni adempimenti derivanti dall'articolo 10 della legge « quadrifoglio » per il settore della forestazione. Il secondo comma afferma: « Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovrà provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, di intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

La legge, come è noto, è del dicembre 1977 e gradiremmo conoscere quanto si è fatto

in merito, dal momento che alla ripresa, dopo le ferie, ci avviciniamo all'anno di vigore della legge.

Il terzo comma del medesimo articolo afferma: « Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione, sia la lotta contro gli incendi e l'onere per il relativo, pronto ed efficace esercizio, nonchè le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale ».

Alla Camera il relatore ha fatto riferimento alle complesse procedure della legge « quadrifoglio » del dicembre 1977 che « non favoriscono l'acquisizione delle disponibilità finanziarie prima della fine dell'anno in corso e molto probabilmente del 1979 », tesi che non possiamo da parte nostra accettare. Cogliamo quindi l'occasione per invitare il Governo a rispettare i tempi di attuazione previsti dalla legge « quadrifoglio », non solo per questo campo di intervento ma avviando la programmazione per settori che la legge prevede, considerando che dopo le ferie di agosto ci avviciniamo all'anno di distanza dall'approvazione della legge.

Dal punto di vista dell'entità degli stanziamenti, forse sono inadeguati dal momento che in un articolo su un quotidiano dell'aprile scorso il presidente del parco nazionale del Gran Paradiso rilevava l'esigenza di eliminare « la cronica incertezza del suo finanziamento che si evidenzia in un bilancio previsionale per il 1978 di un miliardo e centosessantun milioni, con la mancanza di 570 milioni ».

Il decreto al nostro esame, come ha detto l'onorevole relatore, prevede contributi ai parchi nazionali per un totale di milleduecentotrentamilioni, che porta il totale complessivo del finanziamento dello Stato a due miliardi di lire, come ha rilevato l'onorevole Zurlo alla Camera. C'è solo da osservare in aggiunta a quanto detto dalle Commissioni competenti del Senato che non siano fondi di competenza delle regioni.

L'onorevole Zurlo alla Camera ha ancora ricordato che il decreto presidenziale numero 616 del 1977 prevede l'emanazione entro il 1979 della disciplina generale dei parchi nazionali ed ha anche affermato che il Ministero per l'agricoltura e le foreste ha presentato una proposta che prevede l'istituzione di otto nuovi parchi nazionali ed una spesa per i parchi esistenti di duemilaseicento milioni nell'esercizio 1978 e di 4.193 milioni nei successivi esercizi. Su tutta questa materia, sugli interventi nel settore della forestazione previsti dalla legge « quadrifoglio » sarebbe utile avere una maggiore informazione per non limitarci all'ordinaria amministrazione con contributi straordinari, come facciamo in questa occasione.

Del resto l'articolo 83, già citato dai colleghi che mi hanno preceduto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, « Interventi per la protezione della natura », afferma: « Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti tra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979 », legge alla quale si è riferito poco fa anche il collega senatore Minnocci.

« Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza ». A questo proposito gradiremmo sapere dall'onorevole Ministro se questa integrazione con gli esperti delle regioni è avvenuta, o no.

Siamo d'accordo quindi in definitiva che è necessario conservare e migliorare il patrimonio naturale, di proporzioni notevoli, che esiste nei parchi nazionali: nel parco del Gran Paradiso ad esempio si è scritto che nel maggio 1945, al termine della guerra, era-

no stati contati poco più di 400 stambecchi, ritornati l'anno scorso ad essere 3.500, definiti « superba specie nel romito rifugio delle Alpi Graie », che bisogna evitare vada dispersa.

Si è scritto — e l'onorevole Ministro potrà precisarlo — che a seguito degli ultimi ampliamenti l'area dei parchi nazionali è aumentata per il Circeo nel 1975 da 7.000 ad 8.000 ettari; per l'Abruzzo nel 1976 da 30.000 a 40.000 ettari; per lo Stelvio da 95.000 a 130.000 ettari. Il parco del Gran Paradiso ha una superficie di 62.000 ettari planimetrici, pari a 220.000 ettari reali. Nell'ultimo decennio sono state presentate al Parlamento diverse proposte di legge, ma nessuna è mai giunta all'approvazione.

Da quanto detto, emerge l'esigenza di abbandonare la pratica della concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali esistenti con il metodo del decreto-legge e nel caso specifico con un decreto del 1° luglio scorso, che scade il 9 settembre prossimo. A questo proposito non si potrà dire, come per i regolamenti della CEE, che sono obbligatori e da applicare. Si poteva procedere per tempo con una legge ordinaria ed un dibattito politico nelle Commissioni parlamentari interessate su questa complessa ed importante materia.

Concludendo, come già si è fatto alla Camera da parte del nostro Gruppo, non proponiamo modifiche e approviamo l'articolo unico che converte in legge il decreto-legge del 1° luglio 1978, n. 349, ma chiediamo che questa materia, come del resto hanno già fatto i colleghi che mi hanno preceduto, materia complessa e non facile non solo per la conservazione dell'esistente e la protezione della natura, ma per avviare i miglioramenti necessari con una visione programmata, come del resto prevedono le leggi, con la partecipazione delle regioni, alle quali sono trasferite le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, sia affrontata tenendo conto delle proposte che abbiamo avanzato, delle quali alcune sollecitate dai senatori Minnocci e Cifarelli per quanto riguarda la legge-quadro.

D'altra parte anche il comitato per i pareri della Commissione speciale per i problemi ecologici ha espresso parere favorevole « auspicando che al più presto i problemi della gestione e del finanziamento dei parchi nazionali possano essere affrontati e risolti in un contesto istituzionale definito a seguito dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e sulle riserve naturali su cui già il Senato da due legislature ha svolto un approfondito lavoro », al quale si è riferito anche il senatore Minnocci.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C H I E L L I , *f.f. relatore*. Signor Presidente, voglio soltanto ringraziare i colleghi che sono intervenuti e che hanno dedicato particolare attenzione all'argomento consentendo l'approfondimento del problema.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è già stato ricordato dagli oratori intervenuti, il ruolo dello Stato nella gestione dei parchi nazionali è stato ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, varato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 382.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 infatti all'articolo 83 stabilisce che debba venire emanata entro il 31 dicembre 1979 la disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti e la ripartizione dei compiti tra lo Stato, le regioni, le comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e delle riserve. Esso afferma poi che nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento il Governo ha la potestà di individuare nuovi territori in cui istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

In tale prospettiva, tra gli interventi di cui si occupa la legge n. 984 del 1977, sono stati inseriti nell'articolo 10, come è stato già ricordato, gli interventi di competenza nazionale necessari alla tutela ed alla valoriz-

zazione dei parchi esistenti. Gli interventi per l'esercizio corrente sono stati già deliberati dal CIPAA e vorrei ricordare al senatore Sassone che proprio ieri il comitato delle regioni ha approvato il relativo programma; come lei sa il programma infatti deliberato dal CIPAA doveva essere oggetto delle osservazioni delle regioni e poi doveva avere l'approvazione del comitato che le rappresenta. Ebbene ieri — ed ho piacere di informarne il Parlamento — la procedura si è completata e venerdì prossimo il CIPAA prima ed il Consiglio dei Ministri poi adotterà i provvedimenti definitivi per quanto riguarda lo stralcio della stessa legge per il 1978.

Come è già stato rilevato, si ritiene però che la formale assegnazione dei mezzi previsti dalla legge ai parchi non potrà che avvenire verso la fine dell'anno. Di qui l'opportunità e la ragione della presentazione del decreto-legge che si sta convertendo.

Vorrei soffermarmi un secondo sulle attuali condizioni dei parchi nazionali e riferire le motivazioni che sono alla base del decreto-legge in esame.

Come è stato detto, sono intervenuti tra il 1975 ed il 1977 i provvedimenti di ampliamento dei parchi per complessivi 50.000 ettari, essendo la superficie degli stessi passata da 210.000 ettari a 260.000 ettari. Tali ampliamenti hanno riguardato il parco del Circeo per 1.000 ettari, hanno interessato i laghi costieri di Caprolace, dei Monaci e Fogliano; il parco dell'Abruzzo per 10.000 ettari, monte Marsicano, Godi e Palombo e le valli boscose interposte tra gli stessi; il rifugio della fauna protetta del parco e specialmente dell'orso marsicano e del lupo appenninico, dei quali è conosciuta la rarità; il Parco Nazionale dello Stelvio che ha quasi 40.000 ettari, includendo la zona del lago di Cancano che realizza il congiungimento con il parco nazionale svizzero dell'Engadina e la zona dei monti Sobretta, Gavia e Serottini di notevole importanza paesaggistica e naturalistica, complemento indispensabile per la tutela delle rarità faunistiche.

Devo anche dire che con tale allargamento il parco dello Stelvio diviene uno dei più grandi parchi antropizzati d'Europa.

Resta infine da dire come anche il parco del Gran Paradiso abbia in pratica allargato i suoi confini di circa 3.000 ettari per effetto del decreto con cui si ripristina la delimitazione originaria del parco che negli anni '30 era stata arbitrariamente modificata, anche se con il tacito consenso delle autorità di quel periodo.

Tali ampliamenti hanno di per sè indotto una espansione organizzativa e amministrativa per gli enti gestori dei parchi, che naturalmente ha significato un maggior impegno economico.

Per quanto riguarda il parco nazionale della Calabria, senatore Cifarelli, sono lieto di poterle annunciare un provvedimento intervenuto nei giorni scorsi, per la precisione il 18 luglio, e cioè che il comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria (che abbiamo dovuto ricostituire con grandissime difficoltà perchè gli enti locali, nonostante i solleciti e le diffide, non segnalavano i loro rappresentanti) recentemente ricostituito dopo varie vicissitudini ha deliberato la delimitazione territoriale del parco stesso per quanto concerne i territori dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, riguardante 13.700 ettari. Seguirà prossimamente la emanazione del relativo decreto.

Una notevole importanza va poi attribuita alle iniziative promosse dagli enti gestori dei parchi presso la magistratura per il riconoscimento dei poteri di tutela; tra queste occorre ricordare la sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito la necessità delle intese tra la regione e l'autorità di gestione dei parchi per l'approvazione di piani regolatori dei comuni i cui territori sono inclusi nei parchi stessi. Questo è valso a contenere l'espansione sui laghi salati del piano regolatore di Sabaudia.

I notevoli impegni cui si è potuto far fronte con i finanziamenti straordinari disposti dallo Stato, per lire 585 milioni per il 1976 e per 1.200 milioni nel 1977, per il corrente anno sono risultati insufficienti. Per il 1978, come si è ricordato, è stato previsto il finanziamento di interventi specifici di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 984 e si riteneva di poter assicurare la normale gestione dei parchi stessi.

Purtroppo, come è stato detto, la complessa definizione degli strumenti attuativi non avverrà praticamente che alla fine dell'anno e quindi si sono determinati profondi squilibri nella gestione dei parchi, costretti ad una ridottissima attività ed anche, come nel caso del Gran Paradiso, all'impossibilità di formulare un bilancio preventivo in pareggio.

Pressochè analoga era la situazione del parco dell'Abruzzo e degli altri parchi. Si è quindi dovuto ricorrere al decreto-legge in esame che è stato reso possibile dalla disponibilità finanziaria nella previsione di spesa della gestione dell'ex azienda statale delle foreste demaniali per il 1978.

In tale previsione, infatti, si è avuta una maggiore disponibilità per il 1978 dei fondi provenienti dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione della legge 1322 del 1965. I fondi stanziati dal decreto-legge consentono ai nostri parchi nazionali di colmare l'arco di tempo intercorrente tra l'attualità ed il momento della disponibilità previsto dal « quadrifoglio ». Si tratta di un provvedimento di modeste proporzioni (1.230 milioni) ma rivolto a non disperdere irreversibilmente un patrimonio naturale di grande proporzione. Questo patrimonio va difeso ed incrementato. Dopo l'ampliamento dei parchi esistenti si approntera anche il programma dei nuovi parchi; prima però dovrà essere definito il modo unitario di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali attraverso la legge-quadro.

Nell'autunno di quest'anno sarà presentato un testo governativo in modo da rispettare i tempi previsti in anticipo, ovviamente, che sono quelli del 31 dicembre 1979 indicati nell'articolo 83 del decreto 616.

Devo dire che una commissione *ad hoc* sta lavorando da diversi mesi; fanno parte di questa commissione, oltre ai funzionari della mia amministrazione, esperti delle diverse organizzazioni che s'interessano della tutela dell'ambiente; ne fanno parte anche esponenti di altre amministrazioni ed anche esponenti politici particolarmente sensibili a questi problemi.

Posso prendere impegno che il disegno di legge sarà presentato prima della fine dell'anno, informando che i lavori di questa commissione sono già ad uno stato avanzato.

Concludo auspicando che l'Assemblea valuti positivamente i motivi che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge in esame, con l'invito a dare al provvedimento la definitiva sanzione approvando la sua conversione in legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, concernente la concessione di contributi straordinari per la gestione dei parchi nazionali del Gran Paradiso, d'Abruzzo, del Circeo, dello Stelvio e della Calabria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato » (1330) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E T T O R I , *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la relazione alla proposta ministeriale dà succintamente la motivazione del provvedimento ed anche la giustificazione del ricorso al decreto-legge.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato hanno alcune funzioni non interrompibili, mentre la loro sostituzione con organi corrispondenti potrà avere luogo unicamente in base a norme affidate al legislatore regionale sia pure in conformità ai princìpi fondamentali di una legge-quadro per l'artigianato di cui il Governo annuncia la presentazione.

Le commissioni in parola scadono il 30 ottobre 1978 per effetto dell'ultima proroga fissata dalla legge 8 agosto 1977, n. 525, e i membri elettivi di tali commissioni dovrebbero uscire da una consultazione i cui comizi elettorali avrebbero dovuto venire pubblicati, intendendosi con ciò la materiale affissione dei manifesti, entro il 3 luglio 1978 per rispettare il termine dei 120 giorni anteriori alla scadenza, richiesto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, promulgato per la attuazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, tuttora vigente.

La Camera dei deputati ha effettuato la conversione in legge del decreto in parola nella seduta di mercoledì 26 luglio, modificando la scadenza di validità degli organi e prorogandola « fino alla emanazione della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979 », rispetto alla dizione: « fino a quando le singole regioni non avranno disciplinato la materia con proprie leggi », contenuta nel decreto-legge, accogliendo l'emendamento della Commissione industria della Camera dei deputati che si è occupata della materia nelle sedute di giovedì 20 luglio 1978. Con tale testo si ritiene possa essere approvato il provvedimento. Non sembra invece necessaria una lunga relazione di merito, essendosi il Senato occupato ben due volte della materia nel corso del 1977, ma si rileva come la proroga in discussione sia la sesta, dopo quelle sanzionate dalle leggi del 1973, del 1974, del 1975 e dalle due citate leggi del 1977. Si può riconoscere l'obiettiva complessità della citata legge-quadro: basti pensare, ad esempio, alla disparità con la situazione europea in materia di tutela giuridica dell'artigianato e al collegamento con la formazione professionale, difficoltà che deriva anche dal contrasto tra l'urgenza di regolamentare la materia e la necessità di ottenere su una proposta ministeriale di riforma la concertazione governativa e la più larga consultazione esterna con le regioni e le categorie sociali interessate. Alla Camera dei deputati e al Senato sono da tempo presentati disegni di legge di iniziativa parlamentare e anche alcune regioni dotate statutariamente di potestà autonoma e di livello esclusivo hanno nel frattempo legiferato. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, di attuazione della legge n. 382 del 22 luglio 1975, ha definito il decentramento dei poteri alle regioni anche in materia di artigianato, e una regolamentazione si impone con urgenza a tutti gli effetti.

Rammentando gli ordini del giorno più volte accettati dal Governo quale sollecitazione a presentare un proprio disegno di legge-quadro, si condivide la scadenza fissata dalla Camera dei deputati, pur potendo anche ammettere la correttezza, più teorica che tecnica, del decreto-legge per la sottintesa consequenzialità di normativa regionale discendente da una legge-quadro dei princìpi. Le commissioni di cui si propone la proroga sono solo parzialmente elettive; nel periodo trascorso dall'ultima consultazione, o almeno dalla prima scadenza triennale, sono certo avvenuti profondi mutamenti nelle commissioni stesse e nella qualità della realtà artigiana, e un certo rallentamento dello slancio operativo, anche per l'incertezza sulla attesa normativa giuridica dell'artigianato e delle relative modalità elettorali di rappresentanza. Tra i compiti, peraltro non interrompibili delle commissioni senza grave pregiudizio dell'ordinamento giuridico, si citano in particolare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e l'iniziativa di tutela e di sviluppo per il livello provinciale, oltre alla decisione sui ricorsi relativi all'albo pro-

vinciale e all'informazione e documentazione per il livello regionale.

La discussione di riforma dell'ordinamento dell'artigianato a 22 anni dalla sua attuale statuizione, l'insoddisfacente composizione delle commissioni specie a livello provinciale e l'anacronistica presenza di rappresentanti non eletti di enti in via di soppressione e comunque spogliati di competenze e di incarichi artigiani debbono essere pertanto sopportati in via transitoria per un minimo di tutela giuridica e di certezza operativa, con effetto anche e specialmente sull'assistenza tecnico-economica, oltre che sanitario-previdenziale, degli artigiani in relazione all'albo istituito dalla citata legge 25 luglio 1956, n. 860, presso le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I generalizzati interventi finanziari, l'assistenza tecnica e gli incentivi anche di carattere urbanistico operati dalle regioni a favore dell'artigianato hanno riferimento, hanno supporto giuridico negli albi il cui aggiornamento è sì necessità quotidiana ma anche un'obbligata base di partenza per ogni innovazione normativa.

Ci si astiene da ogni scontata ma documentabile considerazione sul peso attuale dell'artigianato nell'economia italiana, sulla sua capacità di tenuta, sul suo ruolo per il superamento della crisi congiunturale e strutturale, ritenendo ciò largamente noto e condiviso.

Nel proporre la necessaria, sia pure non entusiasmante, proroga di cui al decreto-legge come modificato dalla Camera dei deputati, e sul quale ha espresso parere favorevole la 1ª Commissione del Senato (affari costituzionali), si auspica che la nuova normativa produca con coraggiose scelte a livello centrale e quindi poi regionale una concreta conversione verso la professionalità, verso moderni aspetti e ruoli dell'artigianato per renderlo ambìto alle giovani leve del lavoro come libera scelta di autonomia creativa e di responsabilizzazione contro ogni rassegnazione o rifiuto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vanzan. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il succinto dibattito svoltosi alla Camera dei deputati è stato riproposto in quest'Aula dal relatore senatore Vettori che ringrazio per le puntuali considerazioni svolte nei termini che postulano, al di là della proroga delle commissioni provinciali dell'artigianato che per la sesta volta il Parlamento è chiamato ad approvare, l'esigenza e la urgenza dell'adozione di una nuova normativa quadro e quindi di un'indicazione di princìpi sulla legislazione dell'artigianato.

È proprio per l'assenza di una norma di carattere generale che la Camera dei deputati, nell'ambito costituzionale esplicitato dalla legge 382 del 1975 e reso operante dal decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, ha modificato il testo originariamente predisposto dal Governo per il provvedimento in esame.

Non è sembrato infatti corretto il procedere ad un rinvio indeterminato per di più riferito ad una legislazione regionale non abilitata a darsi norme che, prive di coordinamento, produrrebbero una proliferazione e una differenziazione di leggi che, oltre a snaturare legislativamente un settore, lo priverebbero del quadro di valutazione e di certezza costituito da norme valide per tutto il territorio nazionale.

I motivi di ritardo della modifica della legge 860 del 1956, o meglio dell'approvazione di una legge-quadro, sono abbastanza noti. Ripeterò qui che lo schema di disegno di legge predisposto dal Ministero nel 1976 è stato criticamente valutato da alcune amministrazioni, con parere contrario di un Ministero.

La travagliata elaborazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, le pause di governo della fine del 1977 e dell'inizio del 1978, hanno consentito solo re-

centemente di procedere ad una riedizione dello schema di disegno di legge che sta per essere diramato alle amministrazioni competenti per il relativo parere.

Ora, non solo è prevalente l'esigenza della approvazione di una legge-quadro, ma è da definire anche il ruolo di organismi di rappresentanza, tutela e vigilanza, quali le commissioni provinciali e regionali.

Certo l'attuale stato di precarietà di tali organismi poteva anche suggerire un loro rinnovo, ma è anche opportuno precisare che i passati rinvii per diverse ragioni non hanno mai sollevato reazioni, ma anzi più o meno tacitamente hanno incontrato l'assenso delle organizzazioni più rappresentative del settore.

Peraltro sembra anche che l'attuale sistema elettorale maggioritario non incontri più il consenso delle categorie e l'indirizzo legislativo prevalente è volto verso la rappresentanza proporzionale.

Per queste ragioni il Governo ritiene di dover sollecitare e raccomandare la conversione in legge del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, già prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, è ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati » (1332) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Il Senato,

considerato quanto già affermato nel documento conclusivo dell'11ª Commissione permanente del Senato in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici nella scorsa legislatura con particolare riferimento ai processi di automazione ed all'impegno nella lotta contro le evasioni, e nelle Considerazioni finali e proposte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla struttura, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi;

ritenuta l'indispensabilità, al fine di snellire gli adempimenti facenti carico agli enti previdenziali anche per accelerare le liquidazioni delle relative prestazioni, di adottare una normativa che introduca elementi di semplificazione e razionalizzazione nelle pro-

cedure amministrative con particolare riguardo ai rapporti tra enti previdenziali, datori di lavoro, lavoratori assicurati;

rileva che il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, si ispira ad un disegno di riforma delle procedure di denuncia dei contributi nel quale siano coordinati gli elementi ed i dati rientranti nell'ambito previdenziale e fiscale, ai fini della migliore informazione e della più efficiente lotta alle evasioni, indispensabile per realizzare la perequazione fiscale e il risanamento delle gestioni previdenziali;

constata che, pur con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, l'articolo 4 del decreto-legge n. 352 prevede un sistema di denuncia annuale dei lavoratori occupati gestibile anche attraverso supporti magnetici o meccanografici, che, insieme con i tradizionali mezzi cartacei, realizzano il modulo di rapporto tra Pubblica amministrazione e utente;

invita il Governo a dare tempestiva attuazione al piano di riforma della Previdenza sociale per la ristrutturazione del settore, il risanamento finanziario, il raggiungimento di un più soddisfacente grado di giustizia sociale.

9. 1332. 1

LUCCHI GIOVANNA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge 6 luglio 1978, numero 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, già approvato dalla Camera con modifiche, tocca uno dei problemi più sentiti in questo momento, un problema che è oggetto di dibattito nel paese tra il Governo e le forze politiche e sindacali. Conosciamo tutti lo stato di gravità in cui si trova il sistema pensionistico nel nostro paese e la necessità e l'urgenza di approntare strumenti adeguati in modo che si possa arrivare al più presto ad un'equa distribuzione dei contributi, all'eliminazione delle evasioni contributive, ad un servizio di prestazioni giusto e rapido che rispetti i diritti dei cittadini.

Il decreto-legge in esame non pretende certo di risolvere i gravi problemi attinenti alla previdenza sociale, nè prefigura scelte — come dire? — economiche e politiche, nè anticipa la linea di quella che potrà essere la futura riforma previdenziale: è semplicemente un provvedimento di carattere tecnico con il quale si vogliono fornire allo INPS alcuni strumenti per una esatta conoscenza dello stato delle aziende ai fini contributivi e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

È evidente che tale provvedimento si riferisce a scelte di carattere funzionale quali i servizi di elaborazione automatica dei dati, il casellario dei pensionati, scelte operate nel passato, che non credo si debbano mettere in discussione in questa sede e in questo momento, tanto più che esse sembra che abbiano dato risultati positivi.

Il decreto-legge consta di tre parti. Nella prima parte, che riguarda gli articoli 1 e 2, si propone di stabilire un collegamento fra l'anagrafe aziendale dell'INPS, le anagrafi di altri istituti e l'anagrafe fiscale. Dalla normativa vigente tale collegamento non è previsto: infatti le aziende sono tenute a iscriversi distintamente per ciascuna forma di assicurazione presso l'ente competente, presso le camere di commercio (ai fini dell'attività della legittimazione all'esercizio) e infine sono censite dal fisco agli effetti dell'applicazione del regime tributario. Tale molteplicità di anagrafi e l'assenza di specifici collegamenti fra i vari enti comportano, oltre ad altri inconvenienti, la possibilità di ampie fasce di evasione totale o parziale, nel senso, come osserva la relazione che precede il decreto-legge, che le aziende possono iscriversi all'uno e non agli altri enti, ovvero denunciare ai fini contributivi retribuzioni differenziate ai vari enti. Come si legge in una relazione inviata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in data 14 ottobre 1977, ai presidenti e ai parlamentari della 6ª e della 13ª Commissione della Camera, per quanto riguarda l'INPS il fenomeno della evasione totale è presente, in particolare, nel settore dell'edilizia e nel settore alberghiero ed è collegato in genere al lavoro stagionale.

Si tratta in sostanza di aziende che normalmente assicurano il personale dipendente all'INAIL e all'INAM, perchè è troppo forte il rischio dell'infortunio e perchè nel lavoratore vi è un interesse immediato alla copertura assicurativa, al fine di beneficiare dell'assistenza in caso di malattia, ma che non denunciano i lavoratori all'INPS in quanto i rischi tutelati (l'invalidità o la vecchiaia) sono differiti nel tempo.

Per quanto riguarda l'evasione parziale, essa consiste nel fatto che sovente il monte salari denunciato all'INPS dai datori di lavoro è diverso da quello effettivamente corrisposto al lavoratore. A favorire tale evasione giova anche il fatto che, come è noto, la misura della pensione è calcolata sulle retribuzioni del periodo finale della vita lavorativa, per cui non ha alcuna conseguenza la denuncia di retribuzioni di importo inferiore al reale quando il momento del pensionamento è ancora lontano.

Come eliminare questi abusi ed altri simili? Occorre avere il quadro generale della situazione contributiva di ciascuna azienda: ecco perchè il decreto-legge stabilisce, all'articolo 1, che nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS il datore di lavoro indichi il numero di codice fiscale, il numero di matricola relativo all'iscrizione alla camera di commercio e ad ogni altro ente assicurativo. In tal modo si può controllare la posizione generale di ogni azienda. Tale obbligo di denuncia ricorre dal mese di ottobre 1978 ed in caso di mancata, infedele o incompleta indicazione è prevista una sanzione amministrativa di 50.000 lire per ogni lavoratore occupato. Il decreto-legge del Governo prevedeva invece una sanzione di 100 mila lire per ogni lavoratore occupato.

La sanzione amministrativa è pure portata a 50.000 lire nel caso contemplato dall'articolo 2 del decreto-legge, cioè nel caso in cui le aziende non denuncino agli enti interessati l'eventuale sospensione, cessazione o variazione di attività.

L'articolo 3 riguarda invece il completamento del casellario centrale dei pensionati che esiste già ed è uno strumento indispensabile ai fini di una rapida liquidazione delle prestazioni e della individuazione dei titolari di più pensioni. Con questo provvedimento vengono inseriti nel casellario anche trattamenti particolari di pensione, quali i trattamenti di pensione o di assegno continuativo avente natura assistenziale, le pensioni di guerra e le rendite per invalidità. Ciò permetterà di avere una visione generale della posizione di ogni pensionato e costituirà un apporto informativo prezioso per il legislatore.

L'articolo 4 riguarda l'obbligo per il datore di lavoro di presentare entro il 31 marzo di ciascun anno all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente, redatta su apposito modulo dell'INPS medesimo, e la denuncia delle retribuzioni individuali corrisposte nonchè di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. L'INPS invierà poi a ciascun lavoratore l'estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro a sua volta è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ogni anno copia delle denunce.

È dunque, come vedete, un incrocio di verifiche e di controlli che renderà difficile il compimento di abusi ed irregolarità, tanto più che viene chiamato in causa il diretto interessato a che questi abusi non si verifichino e cioè il lavoratore. La Camera ha soppresso il secondo comma dell'articolo 4 e modificato il quinto comma perchè questi avrebbero potuto obbligare le aziende ad adottare sistemi meccanografici uguali a quelli dell'INPS. Tuttavia ciò non esclude che le aziende dotate di supporti magnetici e meccanografici possano servirsi di questi qualora non siano incompatibili con quelli dell'INPS. Cioè, a nostro parere, non è obbligatorio l'uso dei tradizionali mezzi cartacei e, per chiarire questo punto, la Commissione presenta un ordine del giorno e chiede che esso venga accolto dal Governo ed approvato dal Senato.

Un'ultima osservazione di carattere lessicale, o meglio di corretta impostazione giuridica. Alla fine del secondo articolo, la Camera propone di aggiungere il seguente comma: « Le sanzioni previste da precedenti disposizioni per la stessa materia sono abrogate ». Ora, non è che si possano abrogare

le sanzioni, si abrogano le norme contenenti le sanzioni. È una svista di carattere tecnico alla quale penso si possa in qualche modo rimediare.

P R E S I D E N T E . Senatore Lucchi, lei propone un emendamento?

L U C C H I G I O V A N N A , *relatore.* No, non propongo nessun emendamento. Si tratta di un fatto tecnico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di aver illustrato a sufficienza questo decreto-legge. Conosciamo le critiche che vengono fatte, a proposito ed anche a sproposito, all'attuale sistema previdenziale: con questo decreto-legge il Governo intende mettere a disposizione dell'INPS alcuni strumenti per un miglioramento del sistema pensionistico. Credo che questo sia un obiettivo che non possiamo non condividere, per cui la Commissione chiede l'approvazione del decreto-legge così come ci è pervenuto dalla Camera ed anche dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, se lei ha rilevato una inesattezza, sia pure di carattere formale, nel testo sottoposto all'esame del Senato, dobbiamo procedere a correggerla con un emendamento, rinviando il provvedimento alla Camera che ha tutto il tempo per approvarlo. Lei infatti fa distinzione fra sanzioni e norme contenti le sanzioni.

L U C C H I G I O V A N N A , *relatore.* La sostanza è sempre la stessa: l'articolo 2 dice che vengono abrogate le sanzioni, io ritengo che debba intendersi che sono abrogate le norme contenenti le sanzioni.

P R E S I D E N T E . Ritiene dunque di non dover presentare un emendamento?

C E N G A R L E . Non è necessario un emendamento, si tratta solo di un chiarimento.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, non ho da aggiungere altro a quanto ha detto la senatrice Lucchi con grande precisione e competenza. Voglio solo sottolineare due aspetti: primo, l'urgenza del provvedimento, ovvero che noi non potevamo non adottare un provvedimento d'urgenza; secondo, che l'articolo 1 e l'articolo 4 sono strettamente collegati fra di loro, e quindi i controlli sono incrociati da tutte e due le parti.

Per quanto riguarda le critiche e i rilievi rivolti all'Istituto nazionale della previdenza sociale non ritengo di dover entrare nel merito di essi in questa sede. Il Governo ha presentato un documento alla Camera e il documento è stato redatto dall'INPS. In esso il Governo chiede che le commissioni esaminino questo testo e sulla base di un approfondito esame dei dati analitici si possano indicare le linee di intervento necessarie per il miglioramento funzionale del sistema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno lo accetto, perchè il Governo condivide quanto in esso è contenuto. La soppressione dei due commi dell'articolo 4 non esclude che ci possa essere da parte delle aziende una trasmissione all'INPS dei dati non su carta, ma su supporti magnetici.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, la informo che un ulteriore messaggio pervenuto dalla Camera ha corretto il testo dell'articolo 2 nel senso da lei indicato.

Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione e che il Governo ha accettato?

L U C C H I G I O V A N N A , *relatore.* Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, concernente norme per l'attuazione del collegamento delle anagrafi

delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, quarto comma, le parole: mancata o inesatta, *sono sostituite con le seguenti*: mancata, infedele o incompleta; *la cifra*: 100.000, *è sostituita con la seguente*: 50.000.

All'articolo 2, secondo comma, la cifra: 100.000, *è sostituita con la seguente*: 50.000;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia.

All'articolo 4:

il secondo comma è soppresso;

al terzo comma, le parole: nei precedenti commi, *sono sostituite con le seguenti*: nel precedente comma; *la parola*: inesatti, *è sostituita con le seguenti*: infedeli o incompleti; *la cifra*: 20.000, *è sostituita con la seguente*: 10.000;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno, copia delle denunce. Fermi restando i termini di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Il datore di lavoro che non vi provvede entro i termini stabiliti, ovvero vi provvede fornendo dati infedeli ed incompleti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore dipendente al quale il documento si riferisce.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria » (1333) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Il Senato,

premesso che il Governo si è impegnato nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge n. 367 del 14 luglio 1978 a costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione che predisponga studi adeguati in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi e atleti iscritti alle federazioni di categoria e a riferire in merito sollecitamente al Parlamento,

impegna il Governo stesso ad assicurare nel frattempo che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, siano conformi agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) alle quali gli atleti ed i tecnici risultino iscritti e a presentare entro il 31 marzo 1979 un disegno di legge di disciplina organica del settore.

9. 1333. 1

G R A Z I O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi scuso per la parziale improvvisazione di questo intervento dovuta ai tempi previsti diversi rispetto a quelli che poi si sono realizzati.

Ho la consapevolezza che l'urgenza e la tempestività usate in questa materia possono risultare strane se raffrontate alla gravità di altri problemi, alla loro portata ed ai tempi impiegati per risolverli. Tuttavia in un mondo percorso da così forti tensioni emotive quale quello del calcio l'unico modo forse per sdrammatizzare era quello di intervenire tempestivamente. Come si è giunti alla situazione lo sappiamo: ci sono motivi remoti tra i quali, innanzitutto, la presa di coscienza dei calciatori e dei praticanti lo sport in genere della loro dignità soprattutto come persone, che si sono costituite in associazioni di categoria per meglio tutelarsi; in secondo luogo, la maturazione anche nel nostro paese di un più corretto modo di intendere lo sport nell'esigenza di un rispetto sempre più marcato della figura dello sportivo praticante, nella sensibilità più sentita ora di avere definiti legislativamente alcuni istituti giuridici che devono presiedere alla garanzia dell'autonomia delle società sportive in cui dovrà definirsi il nuovo rapporto atleti-società.

Tale rapporto può infatti trovare definizione nell'ambito della ristrutturazione delle società sportive. È illogica l'attuale situazione: le società sono organizzate o come società per azioni o come società di fatto; entrambe le tipologie non corrispondono evidentemente alle finalità sportive che si ricercano nell'esercizio moderno dello sport.

I motivi recenti di crisi invece li leggiamo ancora sui giornali: sono, ad esempio, l'intervento della magistratura che ha bloccato quella che si suole definire « attività di calcio-mercato ».

È quindi spiegato il motivo di questo decreto-legge ed è anche comprensibile per certi aspetti l'urgenza usata. Il magistrato ha applicato nell'intervento le leggi sul collocamento, andando anche contro sentenze precedenti, colpendo le società nel momento più delicato della definizione dell'assetto delle squadre per il prossimo campionato.

Penso si possa convenire che quella del collocamento ordinario non sia da ritenersi la porta da cui far passare il rapporto giocatori-società, innanzitutto per la natura giuridica del collocamento (riguarda operai, impiegati), e poi per il modo con il quale si accede alla richiesta numerica che ovviamente non può interessare il mondo del calcio. Si può infatti pensare obiettivamente che si tratti di lavoratori dipendenti? Ho qualche dubbio. Certo hanno degli elementi che li assimilano ai lavoratori dipendenti (ad esempio lo stipendio, alcuni obblighi di dipendenza verso la società, la posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale, cioè l'ENPALS); tuttavia è la natura del lavoro che determina la dipendenza o meno. Ad esempio, la subordinazione ad una preventiva determinazione di compiti, senza tuttavia che ci sia un apporto creativo personale decisivo, stabilisce che lì c'è con certezza un rapporto di dipendenza.

Qui invece mi sembra che prevalgano gli elementi del lavoro di tipo professionale più che dipendente per gli apporti di creatività ed autonomia personale che rendono la figura del calciatore una figura atipica di lavoratore. Un calciatore non è intercambiabile con qualsiasi altro, come invece potrebbe determinarsi in altri settori del lavoro. Di qui anche la determinazione della caratura economica del giocatore in relazione al ruolo che sa interpretare nell'attività calcistica.

Inoltre dalle società dipende attualmente il cosiddetto titolo sportivo, senza il quale l'atleta non può praticare lo sport; gli verrebbe quindi a mancare la possibilità di operare come lavoratore. Il titolo sportivo determina altresì — anche se ciò appare ed è sgradevole — il cosiddetto valore economico dell'atleta.

Per rimuovere gli impedimenti frapposti dall'interpretazione della magistratura si è provveduto con il presente decreto. Ciò è valso peraltro ad evitare — come ho detto prima — il dissesto sportivo di alcune società che ancora non avevano definito tutto l'assetto e tutta la struttura della squadra.

L'intervento della magistratura ha comunque avuto il pregio di dare uno scrollone alla situazione almeno del cosiddetto « calcio-mercato » e indirettamente ha posto in evidenza l'urgenza di un intervento legislativo nel settore sportivo; poteva però determinare la paralisi o l'impossibilità di uno svolgimento e di un avvio regolare del campionato di calcio. Tale intervento poteva altresì determinare l'inaridirsi dell'unica fonte (il Totocalcio, circa 70 miliardi annui) di finanziamento che tuttora è a disposizione per lo sport attivo del nostro paese.

Qualcuno si è chiesto: può una legge intervenire nel corso di un giudizio come di fatto è intervenuta? Penso che sempre di fatto le leggi intervengono nel corso di un rapporto giuridico. Si veda, ad esempio, l'equo canone e tutte le relative pendenze giuridiche in corso tra inquilini e proprietari: il Parlamento giustamente è intervenuto con una legge.

In questo caso la legge poteva intervenire con l'unico limite del rispetto delle autonomie delle società e dei loro statuti e regolamenti.

La legge quando volesse — e sarebbe giunto anche il tempo — potrebbe, a mio avviso, essere solo una legge-quadro di princìpi nel rispetto, ripeto, dell'autonomia delle società, che peraltro devono trovare prioritariamente un loro assestamento.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* GRAZIOLI). Certo questo provvedimento ferma ora solo la mano della magistratura; non risolve lo *status* dell'atleta. Però è stata annunciata una legge e c'è un impegno in proposito — tra l'altro collegato ad un ordine del giorno che ho presentato a nome della Commissione — di arrivare a positiva conclusione. Tuttavia — ripeto — il decreto ferma solo la mano della magistratura e non ridà quella dignità umana agli atleti che l'associazione calciatori e la magistratura avevano pensato di affermare giustamente con il loro intervento.

Quello dello *status* dell'atleta non è il solo problema che può interessare l'associazione calciatori. Nel rispetto della sua autonomia penso che ci sono problemi anche molto gravi che sono direttamente collegati e connessi alla problematica dell'azione delle società calciatori. Per esempio la grave situazione che si determina nel rapporto economico tra società ed atleti e a volte vede premiati in termini di abuso e di eccessiva remunerazione alcuni atleti, finendo per essere di danno alla generalità degli atleti stessi. Credo che qui si debba mettere seriamente mano anche perchè questo tipo di rapporto assurdo determina molto spesso i dissesti di bilancio delle società.

Quella prevista dal decreto in esame è evidentemente una disciplina transitoria in attesa di un provvedimento più organico. È qui necessario, se non si vuole che questo provvedimento da tutti voluto e ritenuto temporaneo rimanga tale, che il Governo mantenga quell'impegno pubblicamente assunto di realizzare entro il 31 marzo 1979 un più organico e definitivo intervento anche perchè, a trenta e più anni dalla Costituzione, il nostro paese non solo manca di una legislazione moderna in questo settore, ma difetta altresì di una qualsiasi programmazione nazionale, regionale o comunale in materia di sport, sia per quanto attiene agli impianti, sia per quanto riguarda lo sviluppo della disciplina sportiva.

Dall'originario decreto del Governo è stato stralciato il primo comma dell'articolo 1 che così recitava: « La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regolati in via esclusiva dagli

statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultano iscritti ».

Credo di poter approvare ampiamente il motivo per il quale è stato stralciato il primo comma dell'articolo 1, anche perchè significava acconsentire al contenuto di certi regolamenti e statuti che sono superati dallo spirito nuovo che anima lo sport e che sono superati anche per il fatto che molto spesso avevano un contenuto non propriamente democratico.

È rimasto di fatto il secondo comma dell'articolo 1 ed è stato successivamente abrogato tutto quanto l'articolo 2 che recitava: « Con legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per i rapporti indicati nell'articolo 1 sarà adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia, dell'ordinamento sportivo, tuteli adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti ». Quest'articolo 2 continuava poi così: « Ai fini di cui al comma precedente è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello del turismo e dello spettacolo, con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale, italiano (CONI) e delle categorie interessate ». Questo articolo 2, soppresso dai colleghi della Camera, è stato riassunto nell'ordine del giorno presentato dalla Commissione che sottopongo al Ministro per una sua benevola accettazione.

A proposito della soppressione dell'articolo 2, che reputo corretta, va detto che in un intervento apparso sulla « Gazzetta dello sport » di questa mattina si sostiene che « la formula usata dal Parlamento appare più rispondente ad esigenze di tecnica legislativa ed elimina la spada di Damocle che si aveva con l'articolo 2 del decreto-legge, che di fatto significava temporaneità nella applicabilità della legge stessa e nel medesimo tempo affidava alla legge già in via preventiva la definizione del rapporto giuridico dell'atleta con le società, senza disciplinare limiti e contenuti. Poteva sembrare una compressione più che una limitazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. In conclusione. un intervento, quello del Governo, tampone, che ridà serenità e che è premessa di un definitivo e più organico intervento nella più complessa e ampia materia che regola lo sport e che deve segnare una svolta che ponga all'attenzione del paese l'importanza di questo problema, nella salvaguardia dell'autonomia delle società, che devono comunque conformare i loro regolamenti e statuti alle leggi di un paese democratico che tutela innanzitutto la dignità della persona privilegiandola ovviamente rispetto a qualsiasi normativa ed esigenza organizzativa ».

Dopo aver svolto questo intervento, chiedo ai colleghi una positiva valutazione del decreto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Anna Maria Conterno Degli Abbati.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il problema cosiddetto del calcio-mercato ha posto in evidenza agli occhi della gente, anche a quella che di sport non si occupa, i problemi del calcio e insieme i problemi dello sport in genere. Tutti del resto già a suo tempo si erano in parte divertiti, ma più scandalizzati, in rapporto al mercato dei calciatori, all'alto prezzo fissato per calciatori di valore da un lato trattati come merce, dall'altro valutati, in quanto merce pregiata, fino a 5 miliardi, cifra che è parsa a tutti uno sproposito in ogni senso.

La nota recente denuncia dell'avvocato Campana, tutta la vicenda che ne è seguita fino al decreto governativo del 14 luglio hanno colpito l'attenzione della gente comune, sia quella che è sportiva — sia pure nel modo tipico dello sport spettacolo, sul quale si potrebbe discutere a lungo, ma che comunque va riconosciuto come fenomeno di massa — sia quella che è priva di ogni interesse personale per lo sport ma che è comunque ancorata all'idea dello sport come competizione generosa, come passione, come strumento di educazione fisica e morale, co-

me uno dei mezzi della liberazione del corpo sia per i ragazzi che per gli adulti. Se c'era bisogno di sensibilizzare di più l'opinione pubblica sui problemi dello sport e sulla necessità di fare pulizia in questo campo, la questione di questi ultimi giorni è servita egregiamente allo scopo. In questo momento era evidentemente indispensabile ricorrere ad uno strumento come il decreto di cui ci stiamo occupando per rimettere in movimento una prassi dalla quale non ci si poteva distaccare da un giorno all'altro proprio nel momento in cui si terminavano le contrattazioni per la prossima stagione calcistica. E certo ciascuno può immaginare che cosa avrebbe rappresentato la sospensione di ogni attività sportiva calcistica per la prossima stagione.

Quindi il nostro atteggiamento favorevole alla conversione in legge del decreto nasce da questa considerazione, ma non possiamo fare a meno di ribadire con forza la necessità, che per quanto riguarda il calcio appare a tutti di una evidenza addirittura solare, di una regolamentazione legislativa di tutto il settore, di tutto lo sport, che metta fine all'attuale caos.

Nessuno nega la necessità di una regolamentazione particolare per l'assunzione di un giocatore in una squadra di calcio, per cui, come diceva il relatore, è difficile pensare che l'assunzione possa avvenire strettamente secondo le norme generali del collocamento. Però appare chiarissima la necessità di eliminare la speculazione, la mediazione, gli aspetti decisamente vergognosi del mercato così come è attualmente.

Il Governo si è impegnato a studiare il problema e a presentare uno specifico disegno di legge che regoli non solo i rapporti tra atleti e società, ma tutta la materia del calcio.

Ora la mancanza di una chiara legislazione ha fatto sì che nello sport, e non solo in quello calcistico, siano in vigore norme e prassi sportive di una totale assurdità. Alcune vengono spesso ricordate e citate, come l'impossibilità per un ragazzino che faccia nuoto di passare da una società all'altra senza perdere il diritto di partecipazione alle gare, o l'impossibilità di ricorrere al giudice naturale per fatti, come danni a persone, intervenuti nel corso dell'attività sportiva, che darebbero luogo a procedure penali se fossero vissuti fuori dello sport, oppure i vincoli anacronistici che a tutto lo sport sono posti dal CONI, la cui onnipotenza, discutibilissima, deve trovare al più presto un limite, una regola in una legislazione organica e complessiva.

Però lo sport non è soltanto quello che offre spettacolo, lo sport professionistico. Infatti anche lo sport dilettantistico, che nel nostro paese non è sufficientemente diffuso, necessita di una regolamentazione che sia soprattutto spinta allo sviluppo, per tutti, della pratica sportiva.

A questo punto ha un notevole peso il discorso della scuola, dell'educazione corporea nella prima infanzia, dell'educazione fisica poi, delle offerte di pratica sportiva al di fuori delle maglie della speculazione e anche al di fuori della ricerca a tutti i costi del futuro campione; offerte di pratica sportiva senza spietata competitività, pur tenendo presente la necessità dell'agonismo, ai ragazzi e ai giovani, a tutti, ma soprattutto a quelli che ne hanno più bisogno, che sono poi quelli che non possono pagarsi nè piscine nè palestre nè maestri di sport e che di solito abitano anche in posti in cui palestre e piscine non ci sono; offerte di pratica sportiva in forme di gestione democratica, dove associazioni, enti di promozione, enti locali collaborino e coordinino un servizio per i cittadini nel loro insieme, con la partecipazione responsabile dei cittadini medesimi.

Scopo di una legislazione organica in questo senso sarà anche la piena utilizzazione degli impianti esistenti attualmente, oltre che scarsissimi rispetto al numero dei cittadini (per cui siamo agli ultimi posti in Europa riguardo al rapporto impianti-abitanti), anche utilizzati con gravi limiti. Non è retorica ricordare che spesso i nostri bambini di certe periferie cittadine giocano al pallone per le strade e talvolta sono vittime di incidenti stradali (per questo noi vantiamo una sorta di tristissimo primato), mentre a poca distanza da loro esistono impianti utilizzati con modalità privatistiche e perciò chiusi alla collettività.

Non sembri strano che prendendo spunto da questa affrettata, necessaria approvazio-

ne della conversione in legge di un decreto sul calcio-mercato si dicano cose generali sullo sport, sull'educazione fisica e sulle relative riforme. Del resto, la sensibilità delle forze politiche si è manifestata attraverso la presentazione di disegni di legge di riforma dello sport: a seguito del nostro partito, che già lo fece nel 1975 e ha ripetuto la presentazione per primo in questa legislatura, hanno presentato progetti con moltissimi elementi comuni sia il Partito socialista che la Democrazia cristiana.

Tutto il mondo dell'attività sportiva sarà così regolamentato. Per il calcio occorreranno certo disposizioni particolari, per le quali si è impegnato il Governo, che avranno però tanto più valore quanto più vedranno il calcio non come fenomeno di massa isolato dagli altri, ma come uno degli aspetti (anche se il più amato per una serie complessa di fenomeni, non ultimo dei quali la mancanza di educazione agli altri sport) della vita dello sport nel nostro paese, in cui è necessario un profondo rinnovamento e un sano sviluppo, di cui la riforma organica è un momento iniziale ineliminabile.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

G R A Z I O L I , *relatore*. Brevissimamente, signor Presidente, mi dichiaro d'accordo con l'intervento svolto dalla collega Conterno Degli Abbati e confermo l'assurdità di qualsiasi speculazione che molto spesso avviene sulla testa di coloro che praticano lo sport e che deve essere assolutamente cancellata.

Ribadisco inoltre l'esigenza di arrivare presto a una riforma complessiva della pratica sportiva ed esprimo anch'io l'apprezzamento ai partiti che hanno saputo proporre dei disegni di legge organici. In questo senso e con l'augurio che tali disegni di legge siano sottoposti presto all'attenzione delle Commissioni di competenza, sottolineo che non abbiamo ulteriore tempo da frapporre, perchè questo è uno dei tanti problemi che devono trovare una soluzione definitiva entro breve tempo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere alla relazione analitica che è stata svolta e all'intervento che è seguìto. Voglio solo dire che ci sono due questioni distinte: una è quella della disciplina generale di riforma dell'attività sportiva e l'altra è quella della regolamentazione del rapporto tra società e atleti nel caso dell'attività professionistica. Sul primo punto mi auguro anch'io che le competenti Commissioni possano esaminare i provvedimenti in oggetto.

Per quanto riguarda la seconda questione, il Governo è intervenuto con una misura di urgenza per chiarire che i rapporti tra società e atleti professionisti non sono assoggettati alla disciplina in materia di collocamento: questo per ragioni ovvie e naturali. Però nello stesso tempo il Governo aveva indicato, sia pure impropriamente (come è stato sottolineato alla Camera), la necessità di arrivare ad una disciplina organica che tutelasse gli interessi sociali ed economici, ma anche quelli professionali degli atleti, non trasformando questi in cose, in oggetti, come molto spesso è accaduto nelle vicende del calcio-mercato.

Questo è tanto vero che, dopo il decreto-legge, la stessa lega dei professionisti ha vietato la prosecuzione del calcio-mercato nelle forme tradizionali, come si erano svolte fino ad una settimana prima, riportando la trattativa nell'ambito della sede della federazione e soprattutto indicando la necessità di moralizzazione che esiste in questo settore.

Per queste ragioni ritengo che l'ordine del giorno presentato rispecchi pienamente la volontà espressa inizialmente dal Governo nell'articolo 2 e nel primo comma dell'articolo 1. Pertanto accetto l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Grazioli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

G R A Z I O L I , *relatore*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle Federazioni di categoria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il primo comma è soppresso;

al secondo comma, sono soppresse le parole: in particolare.

L'articolo 2 è soppresso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2263. — « Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 » (1337);

C. 2265. — « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università » (1338);

C. 2229. — « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (1339);

C. 1696-678-854-1179. — « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Esposto ed altri; Rosini ed altri*).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Elezione dei rappresentanti dell'Italia alla assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea » (1340);

dal Ministro della marina mercantile:

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (1341).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifica degli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè norme per la tempestiva copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco » (792-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del*

Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (1202-B) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 2ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Nuove disposizioni in materia di concessione e di licenza fiscale per i depositi di oli minerali per uso commerciale » (1288), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università » (1338) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 7ª Commissione;

alla 12ª Commissione permamente Igiene e sanità):

« Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 » (1337) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: FOSSON. — « Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (961), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli » (1281) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: de' COCCI ed altri. — « Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 marzo 1973, n. 205, recante provvidenze per le zone delle Marche colpite dal terremoto nel 1972, per la concessione di un contributo all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno » (307) e: de' COCCI ed altri. — « Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356), già assegnati a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Degola ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Norme per l'edilizia residenziale » (1061) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Modifiche e integrazioni al calendario dei lavori e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1337

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori dell'altro ramo del Parlamento, l'andamento dei lavori delle Commissioni permanenti e la segnalazione da parte del Governo dell'urgenza del provvedimento sul fondo ospedaliero rendono necessarie alcune modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, al calendario dei lavori della prima settimana di agosto 1978, che può essere determinato come segue:

Martedì	1° agosto	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 17)
Mercoledì	2 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 17)
Giovedì	3 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 17)
Venerdì	4 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 17)

— Disegno di legge n. 1061. — Norme per l'edilizia residenziale (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1273. — Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301 (Ente nazionale sordomuti) (*presentato al Senato - scade il 26 agosto 1978*).

— Disegno di legge n. 1337. — Finanziamento del Fondo per l'assistenza ospedaliera (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. . . . — Amnistia (*presentato alla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383 (Modifiche T. U. leggi Mezzogiorno) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 20 settembre 1978*).

— Disegno di legge n. 1290. — Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

— Autorizzazione a procedere (*Doc.* IV, numero 56).

Se non ci sono osservazioni, le suddette modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori si intendono approvate.

La 12ª Commissione, per l'osservanza dei tempi fissati dal sopra specificato calendario, deve essere autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1337.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il disegno di legge sull'amnistia, non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, sarà deferito all'esame della 2ª Commissione permanente, previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

P A Z I E N Z A , *segretario*:

SESTITO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Nonostante il preciso impegno del competente Ministero di consegnare i nuovi locali della caserma dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto di Crotone, « Sant'anna di Isola Capo Rizzuto », entro il 31 agosto 1978, assunto nei confronti delle organizzazioni sindacali nazionali dei Vigili del fuoco nel corso dell'esame della piattaforma rivendicativa del distaccamento aeroportuale di Crotone, e nonostante il relativo finanziamento avvenuto, con apposito stanziamento della Direzione generale per la protezione civile da oltre sei mesi, a tutt'oggi si è purtroppo costretti a registrare, non solo il mancato inizio dei lavori di costruzione della suddetta caserma, ma anche, addirittura, il mancato appalto dell'opera stessa.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere i motivi di tale assurdo ed inconcepibile ritardo, ricordando, altresì, che il senso di dovere e di responsabilità, sinora dimostrato dalle organizzazioni sindacali nel non porre in essere il minacciato stato di agitazione in concomitanza del periodo estivo, in cui si registra il maggior numero di presenze di aeromobili nell'aeroporto di « Sant'Anna », potrebbe affievolirsi di fronte all'incomprensibile ritardo, che costituisce certamente inadempienza grave, con la prospettiva di gravissimi disagi in questo particolare periodo di intenso traffico aereo.

(4 - 02017)

GUARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se si è finalmente provveduto alla copertura dei posti vacanti di appello rimasti privi di aspiranti, tra cui quelli di consigliere pretore dirigente di Nuoro (vacante dal 21 marzo 1975), di consigliere pretore dirigente di Enna (vacante dal 12 novembre 1975) e numerosi altri;

b) se e quali ostacoli sono stati frapposti all'attuazione della delibera del 17 maggio 1978, con la quale il Consiglio superiore della Magistratura ha preannunciato la soluzione, ormai indispensabile ed urgente, della copertura di ufficio.

(4 - 02018)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione numero 314, approvata dall'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale nella seduta del 21 giugno 1978, su proposta della Commissione degli affari generali (*Doc.* 771), concernente il terrorismo internazionale.

La Raccomandazione in esame, di fronte allo sviluppo dell'azione terroristica al di là delle frontiere nazionali, e considerando che lo sviluppo della tecnologia moderna rende i Paesi più industrializzati particolarmente vulnerabili nei confronti del terrorismo, raccomanda al Consiglio dei ministri di incoraggiare la ratifica, da parte degli Stati membri, della Convenzione contro il terrorismo elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa, di coordinare le azioni nazionali, anche attraverso consultazioni politiche, di ricercare i mezzi per dissuadere efficacemente un Paese dall'accordare un aiuto di qualsiasi natura ai terroristi e di domandare ai Governi il massimo di solidarietà nell'applicare le misure decise in comune.

Si chiede al Ministro competente attraverso quali misure, che si auspicano sollecite ed immediate, intenda dar seguito alla Raccomandazione in esame.

(4 - 02019)

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 315, approvata dall'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale nella seduta del 21 giugno 1978, su proposta della Commissione affari generali (*Doc.* 770), concernente la Cina e la sicurezza europea.

Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea, consapevole della determinazione mani-

festata dalla Cina di salvaguardare la propria indipendenza, sicurezza ed integrità territoriale, e considerando che la resistenza totale ad ogni aggressione esterna è elemento fondamentale del pensiero politico della Cina e dell'Europa occidentale, si felicita degli sforzi sostenuti dal Governo cinese per sviluppare buone relazioni con l'Europa e raccomanda al Consiglio dei ministri di esaminare con attenzione il ruolo eventuale della Cina nei confronti della sicurezza dell'Europa e del mondo. Raccomanda, inoltre, ai Governi degli Stati membri di sviluppare le loro relazioni commerciali con la Cina sul piano bilaterale e nell'ambito della Comunità europea.

Tenuto conto che la Cina costituisce oggi un fattore importante per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo, si raccomanda agli Stati membri di considerare con favore l'accresciuta domanda della Cina in materia di tecnologia industriale.

Si chiede attraverso quali iniziative il Governo intenda dare seguito alla Raccomandazione in esame.

(4 - 02020)

Ordine del giorno per le sedute di martedì 1° agosto 1978

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per domani, 29 luglio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 1° agosto in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per l'edilizia residenziale (1061) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti (1273) (*Relazione orale*).

3. Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978 (1337) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 18,55*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari